

STATUTO

**EURO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARZANO NA VIA CIMABUE 5
Numero REA: NA - 654804
Codice fiscale: 03988851212
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

aggiornata, già reso noto ai soci, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al costituito in assemblea;

2) di affidare, in conseguenza della decadenza dell'intero Organo Amministrativo per scadenza del termine di durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai quali esprime il più ampio compiacimento per l'operato sin qui svolto, l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nelle persone di:

- Puzone Andrea, elettricista, nato ad Arzano (NA) il 26 luglio 1958 ed ivi residente alla via Cimabue n.5 - Codice Fiscale PZN NDR 58L26 A455Y, Presidente;
- Barone Gennaro, operaio, nato a Napoli l'1 settembre 1978 e residente in Arzano (NA) alla via Vittorio Emanuele III n.137 - Codice Fiscale BRN GNR 78P01 F839A, consigliere;
- Sassone Pasquale, muratore, nato ad Afragola (NA) il 31 gennaio 1964 ed ivi residente alla via Carlo Poerio n.18 - Codice Fiscale SSS PQL 64A31 A064J, consigliere;
- Cimini Domenico, operaio, nato a Casoria (NA) il 9 marzo 1972 ed ivi residente alla via Manzoni n.47 - Codice Fiscale CMN DNC 72C09 B990J, consigliere,

con i poteri di gestione e rappresentanza indicati nello statuto sociale e che durerà in carica per tre esercizi sociali e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e minuti quarantacinque.

Le spese del presente atto e sue consequenziali a carico della Società, che chiede di usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 19 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 e di cui all'articolo 66, comma 6 bis, del D.L.331/93 convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1993 n.427.

Del
che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al costituito, in assemblea, che lo approva e lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me Notaio occupa di due fogli sei facciate sin qui.

FIRMATO:

Puzone Andrea

Lucia Cannaviello - sigillo -

Allegato "A" al n. 4833 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

"EURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Arzano (Na) la Società Cooperativa denominata "EURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche in luoghi diversi da quello dove ha sede la Cooperativa.

ARTICOLO 2 (durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti che verrà comunicato all'Organo Amministrativo nei modi e nei termini di cui all'articolo 11.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse, meglio precisate nel successivo articolo 4, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b) della Legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci

come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- l'attività di servizi, in particolare di servizi di pulizia, di custodia e guardiana, di giardinaggio e di parcheggio.

La Cooperativa potrà svolgere - non a titolo prevalente - qualunque altra attività strettamente connessa ed affine a quelle sopra elencate nonchè compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico -, creditizie e finanziarie - escluso il leasing attivo - utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale o comunque sia, direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo; in particolare potrà stipulare mutui con Banche, Istituti di Credito, con Enti autorizzati dalla Legge, con società o Ditte private, con lo Stato.

Essa potrà anche fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalla disposizioni vigenti o che saranno emanate in conformità al T.U. approvato con R.D. 1165/38 o di altre disposizioni normative sovranazionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali, o in virtù di delibere assunte da altri Enti Pubblici e privati.

La Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in

rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci società, associazioni ed enti pubblici o privati che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti, sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ARTICOLO 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno arrecato alla Cooperativa, con un

preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti .

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta nell'art. 32 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e

la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) che sia dissenziente rispetto ad una delibera di proroga tacita od espressa della durata della società.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al rito di Conciliazione o al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 32.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ARTICOLO 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle

cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta a cinque assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 32, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 32 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e

con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2468, comma 5 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano, ex art. 2534, comma 2, c.c., nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ARTICOLO 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso

questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 103,29= (Euro centotré virgola ventinove) ciascuna.

ARTICOLO 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo

prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

Al socio sovventore è attribuito un voto indipendentemente dal capitale versato.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 103,29= (Euro centotré virgola ventinove);
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione tramite il rito di Conciliazione ovvero al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 24 e, successivamente, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,

nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) la qualifica / professionalità;

c) i compensi erogati;

d) il tempo di permanenza nella società;

e) la tipologia del rapporto di lavoro;

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 (Organi)

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

a) l'organo di controllo contabile, se nominato.

ARTICOLO 26 (Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge e dal presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543 c.c., del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d) la misura dei compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo, ai sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- h) l'approvazione dei regolamenti interni;
- i) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) la delibera di tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonchè di tutti gli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto e) deve essere redatto da un Notaio.

L'assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati dal seguente articolo 27.

ARTICOLO 27

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico della società anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso da effettuarsi con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica od altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,

l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Ogni socio cooperatore ha diritto di partecipare alle decisioni se iscritto nel libro soci da almeno novanta (90) giorni e se non è in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Egli può esprimere un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta ex articolo 2538 1° e 2° comma c.c..

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altro socio avente diritto di voto, che non

sia amministratore, sindaco, se nominato, o dipendente della società Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque (5) soci ex articolo 2539 c.c..

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina di un segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

B) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 28

La società è amministrata, secondo la deliberazione dell'assemblea che procede alla nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri su decisione dei soci in sede di nomina.

L'Amministratore unico o i componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, che dureranno in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, fino a revoca o dimissioni.

All'amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli riservati dalla legge alla decisione dei soci e salvo eventuali limitazioni stabilite dall'assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'articolo 2475, 5° comma, c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con preavviso minimo di cinque (5) giorni. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga

la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più degli amministratori in carica, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori in carica, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza di Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ARTICOLO 30

All'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari, riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire procure, per singoli atti o per categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei nonchè nominare direttori generali, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 31

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2477 c.c.. Fuori

da dette ipotesi con decisione dei soci potrà essere ugualmente nominato tale organo o potrà essere nominato un revisore avente uguali competenza e poteri.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 2397 c.c., che durano in carica tre esercizi ed operano nei modi previsti dalla legge.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita anche il controllo contabile salvo che tale funzione con decisione dei soci non sia stata devoluta ad un revisore o ad una società di revisione che operano nei modi e termini previsti dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO IX

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE

ARTICOLO 32

Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e dei sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione in base agli artt. 38-40 del D. Lgs 5/2003 e, ove non contrasti, in base alla Procedura di Conciliazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Qualora, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta, entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un organismo arbitrale composto da un componente, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000,00= (Euro diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservando i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile. Per le altre controversie, l'organo arbitrale sarà composto da tre componenti.

I membri saranno tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. ove ha sede la società, che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà la funzione di Presidente del collegio.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in conformità di quanto disposto dagli art. 806 ss. Cod. pro. Civ. e dagli artt. 34 - 37 del D. Lgs. 5/2003, presso la sede

della competente C.C.I.A.A..

Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 34

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO XII

PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

ARTICOLO 35

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XIII

RINVIO

ARTICOLO 36

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

FIRMATO:

Puzone Andrea

Lucia Cannaviello - sigillo